



GIUNTA REGIONALE

Seduta in data 17 GIU. 2019 Deliberazione N. 339

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal
Sig. Presidente Dott. Marco MARSILIO

con l'intervento dei componenti:

	P	A
1. IMPRUDENTE Emanuele	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. CAMPITELLI Nicola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. FEBBO Mauro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. FIORETTI Piero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. LIRIS Guido Quintino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. VERI' Nicoletta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Svolge le funzioni di Segretario Daniela Valenza

RATEIZZAZIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL RECUPERO COATTIVO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. INDICAZIONI AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI

- l'art. 17 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, contenente le nuove disposizioni tributarie in materia di veicoli, che attribuisce alle Regioni a statuto ordinario la competenza circa la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali dal 1° gennaio 1999;
- il decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998 n.418 adottato ai sensi del sopracitato art.17 comma 10 della L. 449/97 contenente le norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborso e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali;

- l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471 *"Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, con il quale sono disciplinate le sanzioni in materia di ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
- il decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 *"Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*;
- la L.R. 11 febbraio 1999 n. 6 *"Norme in materia di tasse automobilistiche"* e ss.mm.ii., con la quale la Regione Abruzzo disciplina il tributo;
- l'art. 19 e 21 del DPR 602/73 e ss.mm.ii. e la circolare 15/E del 26 gennaio 2000 che, tra le altre disposizioni stabilisce che *"l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere la ripartizione fino ad un massimo di settantadue rate mensili"*;
- l'art. 26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 relativo al riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e precisamente, la rateazione delle entrate diverse dalle imposte sui redditi;

CONSIDERATO:

- che a seguito del mancato pagamento della tassa automobilistica regionale la Regione Abruzzo emette e notifica, per il tramite dell'ACI, avvisi di accertamento per il recupero, nel rispetto dei termini prescrizionali, della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli interessi di legge;
- che dagli atti di accertamento emessi e non annullati a seguito di interlocuzione con i contribuenti o non adempiti e soddisfatti mediante il pagamento da parte dei contribuenti obbligati sono formate le liste di carico per la riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale;

DATO ATTO

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 26.06.2017 è stato approvato il *"Disciplinare per la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale"* che individua le condizioni per l'accesso al beneficio della rateizzazione, le modalità di richiesta, la documentazione da presentare e i motivi di decadenza dal beneficio, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 6 *"Norme in materia di tasse automobilistiche"* come sostituito dall'art. 9, comma 1, L.R. 27 gennaio 2017, n. 10;

DATO ATTO, altresì,

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 506 del 15.09.2017 avente ad oggetto *"Lotta all'evasione e recupero coattivo delle entrate tributarie e patrimoniali. Indirizzi e autorizzazioni alle strutture competenti per materia"* è stato, tra l'altro:
 - ✓ dato atto che la SO.GE.T. Spa, avendo già emesso e notificato le ingiunzioni di pagamento per il recupero coattivo della tassa automobilistica regionale e dei proventi per la gestione del demanio idrico, avrebbe proseguito nell'attività di recupero limitatamente alle liste di carico comunicate dall'Amministrazione Regionale prima della cessazione della convenzione (30.06.2015);

✓ affidata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225, all'ente pubblico economico denominato "Agenzia delle Entrate – Riscossione" - ente strumentale dell'Agenzia delle Entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del MEF, che assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titoli I, capo II, e al titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali della Regione Abruzzo a decorrere dal 1° luglio 2017 e fino al 30.06.2018;

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 29.06.2018 è stato prorogato senza soluzione di continuità l'affidamento ad Agenzia delle Entrate Riscossione, disposto con la suddetta D.G.R. 506/2017, dell'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali della Regione Abruzzo sino al termine del 30.06.2019 e, comunque, sino all'adozione, da parte della Regione, di definitive determinazioni in ordine alle modalità di riscossione coattiva delle entrate regionali;

- che, al fine di effettuare il recupero coattivo di annualità di imposta di tassa automobilistica regionale non recuperabili a mezzo ruolo oltre che di entrate minori di natura anche non tributaria, nel corso del 2018 è stata indetta ed esperita, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, una procedura aperta per l'affidamento in concessione del "servizio di riscossione coattiva della tassa automobilistica regionale e di altre entrate regionali anche di natura non tributaria" aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 comma 2 del predetto Decreto, alla SO.G.E.T. Spa;

7
che, in data 11 ottobre 2018, è stato sottoscritto il contratto con la SO.G.E.T. Spa di durata triennale ma con facoltà della Regione, ai sensi dell'art. 167, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, di richiedere al Concessionario la prosecuzione delle attività in capo al medesimo, limitatamente alle liste di carico affidate nel corso del triennio contrattuale, per un'ulteriore durata massima di due anni;

- che attualmente, quindi, il recupero coattivo della tassa automobilistica regionale è curato dalla SO.G.E.T. S.p.A. per le annualità d'imposta dal 1999 al 2012 e da Agenzia delle Entrate Riscossione dall'anno di imposta 2013 e seguenti;

CONSIDERATO, inoltre, che, ad oggi, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L.R.11 febbraio 1999 n. 6 "Norme in materia di tasse automobilistiche":

- la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica oggetto di ordinanze ingiunzioni, emesse e notificate sensi del Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii. dalla Regione e da SO.G.E.T. Spa per conto della Regione, è regolata – nei criteri, condizioni, modalità, garanzie e importi rateizzabili – dal disciplinare approvato con la D.G.R. 321 del 26.06.2017;

- la rateizzazione dei crediti da recupero coattivo della tassa automobilistica regionale della Regione iscritti a ruolo ai sensi del D.P.R. 602/1973 è concessa dall'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate Riscossione" con le modalità previste dall'articolo 19 del D.P.R. medesimo;

CONSIDERATO, infine,

- che le modalità di rateizzazione previste dall'art. 19 del D.P.R. 602/1973 risultano più agevoli per i contribuenti – in termini di condizioni di accesso e rata minima – rispetto ai criteri,

condizioni, modalità, garanzie e importi rateizzabili previsti dal disciplinare approvato con la D.G.R. 321 del 26.06.2017;

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212 *“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”*, che:

- all'articolo 1 (Principi Generali) prevede che *“Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute”*;
- all'articolo 6 (Conoscenza degli atti e semplificazione) dispone che *“L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che.....il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”*;
- all'art. 17 *“Concessionari della riscossione”* estende l'applicazione delle disposizioni ai soggetti che rivestono la qualifica di concessionari;

RITENUTO

- di dover assicurare ai contribuenti abruzzesi uniformi condizioni di accesso e modalità di gestione delle rateizzazioni dei crediti regionali legati al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale, indipendentemente dallo strumento di riscossione utilizzato e dal soggetto esterno agente/concessionario incaricato della riscossione;
- di dover, a tal fine, disporre che la SO.G.E.T. Spa svolga l'attività di concessione e gestione delle rateizzazioni per conto della Regione Abruzzo in applicazione delle disposizioni previste per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973;
- di dover precisare che il presente indirizzo si applica a tutte le istanze già acquisite ed in gestione al concessionario della riscossione SO.G.E.T. Spa oltre che alle istanze che perverranno al medesimo concessionario a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
- di incaricare il Servizio Risorse Finanziarie della trasmissione del presente provvedimento al concessionario della riscossione e all'URP oltre che dell'aggiornamento delle apposite sezioni dell'home page istituzionale;

DATO ATTO, infine

- a) che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale e non necessita di copertura finanziaria;
- b) che il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione e il Dirigente del Servizio Risorse Finanziarie hanno espresso il loro parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

Dopo puntuale istruttoria favorevole espressa dagli uffici competenti

UDITO il Relatore;

A VOTI UNANIMI E PALESI resi nelle forme di legge;

DELIBERA


1. di assicurare ai contribuenti abruzzesi uniformi condizioni di accesso e modalità di gestione delle rateizzazioni dei crediti regionali legati al recupero coattivo della tassa automobilistica regionale, indipendentemente dallo strumento di riscossione utilizzato e dal soggetto esterno agente/concessionario incaricato della riscossione;
2. di disporre che la SO.G.E.T. Spa svolga l'attività di concessione e gestione delle rateizzazioni per conto della Regione Abruzzo in applicazione delle disposizioni previste per le somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 602/1973;
3. di precisare che il presente indirizzo si applica a tutte le istanze già acquisite ed in gestione al concessionario della riscossione SO.G.E.T. Spa oltre che alle istanze che perverranno al medesimo concessionario a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;
4. di incaricare il Servizio Risorse Finanziarie della trasmissione del presente provvedimento al concessionario della riscossione e all'URP oltre che dell'aggiornamento delle apposite sezioni dell'home page istituzionale;

11

DIREZIONE GENERALE/DIPARTIMENTO: RISORSE E ORGANIZZAZIONE DPB


SERVIZIO: RISORSE FINANZIARIE DPB006

UFFICIO: TASSA AUTOMOBILISTICA

L'Estensore
D.ssa Barbara Mascioletti

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio
D.ssa Lorena D'Ercole

(firma)

Il Dirigente del Servizio
D.ssa Barbara Mascioletti

(firma)

Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio Bernardini

(firma)

Il Componente la Giunta
Dott. Guido Quintino Liris

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)